

# QUADROFEDELE

## Notiziario Airces

NUMERO 6

DICEMBRE

2020



### Sommario

#### EDITORIALE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC

ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CREDITI FORMATIVI 2020

NORME DI COMPORTAMENTO ORGANI DEL TERZO SETTORE

NORME DI COMPORTAMENTO CS SOC. NON QUOTATE

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE

Dicembre è tempo di bilanci, di programmazione e di propositi. Non c'è, purtroppo, bisogno di ricordare quanto sia stato difficile, ed ancora in parte lo è, questo 2020 che si sta chiudendo. Lo shock iniziale per la situazione di emergenza sanitaria mondiale ha colto tutti noi impreparati e sta lasciando dei segni importanti sulle vite di tutti; ma, come è nella natura umana, lo slancio verso il futuro è condizione necessaria per affrontare questi momenti. Dopo lo smarrimento dei primi mesi, la volontà di superare la situazione, di imparare a convincerci e, per quanto possibile, di trarne un insegnamento ha guidato la nostra attività e le nostre vite. Sotto questa spinta la nostra associazione ha percorso una strada nuova, quella della formazione a distanza, una modalità diventata ordinaria per tutti noi, che ha modificato le nostre giornate e la nostra professione e che ci ha proiettati verso una modernità che era già presente ma che non avevamo fatto nostra. E' cambiato il contenitore, ma non il contenuto: i nostri corsi sono sempre stati incentrati sulla qualità e sulla praticità. In ogni fase di programmazione di un evento la Presidenza, che ha l'onere e l'onore di organizzare (temporaneamente) AIRCES e le sue attività, ha sempre puntato ad un'offerta formativa che esprimesse un valido contributo alla crescita culturale e professionale dei nostri associati, cercando di impostare nella massima chiarezza e praticità gli argomenti che venivano ritenuti professionalmente interessanti. I nostri relatori, che approfittiamo per ringraziare, si sono sempre dimostrati all'altezza dell'incarico affidato, accogliendo con sollecitudine e capacità le nostre richieste. Nel 2020 abbiamo organizzato 20 giornate di incontri, per un totale di 64 ore di formazione che hanno visto la presenza di circa 2.000 partecipanti, ai quali va il nostro ringraziamento per la interessata partecipazione. Guardando al futuro, il 2021 è in fase di programmazione, attueremo ancora la formazione a distanza, una modalità che ci ha permesso di raggiungere anche gli associati più lontani. I prossimi eventi saranno ampiamente comunicati sia tramite il sito che con le email.

Nelle scorse settimane si è riunito il Consiglio Direttivo che ha deliberato la quota associativa per l'anno 2021. Il pagamento potrà essere effettuato, **a partire dal giorno 1 Gennaio 2021**, tramite carta di credito o bonifico bancario all'IBAN che troverete in fase di rinnovo nella vostra area riservata. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario vi chiediamo cortesemente di riportare nella causale del pagamento quanto segue: **COGNOME NOME, QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIO (oppure AGGREGATO) 2021**. Vi ricordiamo che il tempestivo rinnovo della quota consente ai soci di partecipare da subito a tutti gli eventi che realizzeremo e che tempestivamente pubblicheremo, oltre ad essere inseriti nell'elenco degli associati a disposizione delle società interessate alla nomina dell'organo di controllo. E' stato deciso di lasciare invariate le quote e quindi la **QUOTA 2021 per il SOCIO ORDINARIO sarà pari ad € 80,00, e quella del SOCIO AGGREGATO sarà di € 40,00**.



Da Gennaio 2021 partirà un nuovo servizio di rassegna stampa dedicato agli associati. Ogni sabato mattina la riceverete direttamente al vostro indirizzo email. Sarà un servizio gratuito, disponibile nel mese di Gennaio per tutti i soci in regola con il contributo associativo 2020, mentre a partire dal mese di Febbraio 2021 verrà consegnato solo ai soci in regola con la quota annuale 2021. Ci auguriamo che questo nuovo servizio possa

riscontrare il vostro gradimento e, soprattutto, contribuire alla necessaria attività di aggiornamento per chi esercita la nostra professione.

Per quanto riguarda l'evento di Varignana, spostato al 2021, presumibilmente nei giorni del 18 e 19 Giugno, purtroppo è ancora in "bilico" perché nessuno di noi ha idea di come e quando finirà questa emergenza sanitaria: avremo modo di aggiornarvi appena ci saranno comunicate definitivamente le possibilità di svolgimento di eventi in presenza. Facciamo presente che nel caso di annullamento dell'evento, tutte le quote di iscrizione pagate verranno rimborsate ai partecipanti. Ringraziando ancora tutti i soci per la fiducia dimostrata con la partecipazione agli eventi organizzati nel 2020 vi auguriamo sentitamente, mai come quest'anno, di trascorrere le imminenti Festività serenamente negli ambienti a voi cari.

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO DEI RERVISORI

**Entro il 30 dicembre 2020**, i revisori devono inserire nell'apposita area riservata del sito della revisione legale ([www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)) un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al fine del suo inserimento nell'**indice nazionale dei domicili digitali** (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti e specificatamente nella categoria professionale dei revisori legali.

La mancata comunicazione della PEC può comportare **sanzioni amministrative** anche pecuniarie (art. 24 c. 1 D.Lgs. 39/2010).

Per verificare se è già stata inviata è sufficiente entrare nella propria area riservata del sito del Registro dei revisori legali -

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/> - ed accedere alla sezione "contenuto informativo"; scorrere la

pagina ed in basso si troverà dove indicare sia l'indirizzo mail ordinario che quello PEC: se è già inserito e di fianco c'è

l'indicazione "pec verificata" vuol dire che il RRL ha acquisito l'indirizzo. Nel caso non sia stata precedentemente inserita, è

necessario scriverla e scendere in fondo alla pagina dove c'è l'icona "invia richiesta". Se tutto è andato a buon fine si riceverà

immediatamente una mail ed una PEC di conferma.

## LA FASE DI NOMINA DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NEL PERIODO TRANSITORIO ALLA LUCE DELLA NOTA N. 11560 DEL 2 NOVEMBRE 2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento "La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". Con questo documento, il Consiglio nazionale intende proporre alcune considerazioni in merito all'interpretazione applicativa della richiamata nota ministeriale, che fornisce importanti indicazioni concernenti la prima nomina, alla luce degli artt. 30 e 31 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" (CTS), degli organi di controlli e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti negli enti del Terzo settore. La nota ministeriale assume particolare rilevanza per la categoria, in ragione dell'interessamento degli iscritti all'albo nello svolgimento degli incarichi di controllo di legalità e di revisione legale dei conti. Per tale motivo, il contributo del CNDCEC esamina il contenuto del pronunciamento ministeriale, inquadrando lo stesso nel contesto normativo e tecnico di riferimento e giungendo alla conclusione che "gli ETS temporanei tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale possano effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla

citata Nota n.11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea possa coincidere, nella maggior parte dei casi, con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020". Il documento fornisce ulteriori considerazioni in merito alla posizione delle Onlus, al tema più specifico della revisione contabile dei bilanci dell'esercizio 2020 e al biennio da tenere in considerazione per considerare sorto l'obbligo di nomina.

## I CREDITI FORMATIVI DEL 2020

Questo sfortunato 2020 è terminato ed è il momento di tirare le fila anche per quanto riguarda l'obbligo della formazione continua previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

È noto a tutti che anche per l'anno 2020 è necessario aver maturato 20 crediti formativi dei quali almeno 10 del Gruppo A (cd. "caratterizzanti"): una prima notizia importante è che il MEF non ha acconsentito a "diluire" la maturazione dei crediti in più anni, come invece fatto dagli Ordini, quindi devono essere maturati nel loro complesso entro il 31 dicembre 2020.

È altrettanto noto che l'elenco dei crediti formativi maturati dai partecipanti ai corsi dovrà essere inviato al Registro dei revisori legali dagli Enti accreditati entro il 31 marzo 2021, quindi, con esclusione dei corsi on line messi a disposizione del RRL, è verosimile che ogni revisore avrà contezza dei propri crediti maturati nei mesi successivi a quella data.

Per quanto concerne AIRCES quest'anno abbiamo utilizzato due diverse strade per raggiungere l'obiettivo di offrire corsi accreditati anche dal MEF: sia richiedendo direttamente l'accredito dei corsi, sia "bypassando" attraverso il CNDCEC che nel 2020 era autorizzato a raccogliere ed accreditare anche revisori non commercialisti.

Come riportato in altro articolo, nel 2020 AIRCES ha organizzato 20 eventi:

data	Titolo evento – modalità di svolgimento	Accreditamento chiesto a
17-feb	LA CHIAVETTA DEL REVISORE - presenza	CNDCEC
29-apr	COVID 19 E D.L. LIQUIDITA' - web	MEF
26-mag	ANTIRICICLAGGIO-1 - web	MEF
27-mag	COVID-19 E BILANCIO 2019 - web	CNDCEC
05-giu	TRAS-FORMAZIONI DEL LAVORO - web	CNDCEC – NO MEF
10-giu	GOVERNANCE - web	CNDCEC
18-giu	ANTIRICICLAGGIO-2 - web	CNDCEC
25-giu	MOG 231 - web	CNDCEC
09-lug	CCII - web	CNDCEC
28-set	TERZO SETTORE - multiplo web	MEF
05-ott	TERZO SETTORE - multiplo web	MEF
12-ott	TERZO SETTORE - multiplo web	MEF
20-ott	ENTI LOCALI - multiplo web	CNDCEC – NO MEF
27-ott	ENTI LOCALI - multiplo web	CNDCEC – NO MEF
03-nov	ENTI LOCALI - multiplo web	CNDCEC – NO MEF
17-nov	LA CHIAVETTA DEL REVISORE 2020 - multiplo web	MEF
24-nov	LA CHIAVETTA DEL REVISORE 2020 - multiplo web	MEF
01-dic	LA CHIAVETTA DEL REVISORE 2020 - multiplo web	MEF
03-dic	SERVIZI DIVERSI - web	MEF
10-dic	NUOVI PRINCIPI ISA - web	MEF

Relativamente alla presentazione degli elenchi, per i corsi accreditati direttamente al MEF stiamo in questi giorni completando la verifica delle presenze ed entro gennaio li invieremo al MEF; non siamo a conoscenza dei tempi del CNDCEC, ma è molto probabile che verranno inviati alla scadenza del 31 marzo 2021.

## TERZO SETTORE: PUBBLICATE LE NORME DI COMPORTAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore", uno strumento tecnico-applicativo per i componenti dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore. Il CNDCEC ritiene che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS sia un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholders coinvolti e, quindi, uno strumento essenziale per la buona riuscita della Riforma del Terzo settore. Tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali previsti nonché tutte le fondazioni che si iscriveranno nel RUNTS sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il gruppo di lavoro che ha redatto il documento ritiene, da un lato applicabile il generale rinvio alle norme previste per le società, in quanto compatibili, dall'altro lato, sulla scorta sia della prassi operativa che di altri contributi in materia elaborati precedentemente dal CNDCEC, che lo svolgimento del controllo negli ETS sia sostanzialmente differente da quanto previsto per le imprese soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento professionale e delle priorità del controllo. In molti ambiti infatti, esistono disposizioni specifiche per gli ETS che richiedono apposite previsioni, sia in quanto la natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti considerati richiedono un diverso approccio comportamentale. Da mettere in evidenza in particolare, che all'organo di controllo di un ETS, è attribuito anche il compito di controllo sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di attività diverse e della raccolta di fondi.

Il presente contributo si muove su un assunto di fondo di particolare importanza: "il componente dell'organo di controllo deve, anzitutto, "interpretare" la realtà in cui si colloca, operando al fine di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell'ente, senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari o non funzionali al raggiungimento degli interessi generali perseguiti".

Se la funzione di controllo interno non fosse interpretata in questo modo non aiuterebbe le organizzazioni del Terzo settore a crescere e rafforzarsi così come previsto dal legislatore.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti auspica che l'introduzione delle norme di controllo possa recare beneficio a tutto il Settore, contribuendo a migliorare, per tramite della garanzia fornita da controlli qualificati, la trasparenza degli enti e contestualmente la fiducia che tutti gli stakeholder ripongono nel movimento.

## CNDCEC - LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ha diffuso, il 18 dicembre 2020, le definitive Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, a termine della pubblica consultazione. Sostituiscono la versione del 2015 ed entrano **in vigore il 1° gennaio 2021**; pertanto, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, sarà possibile attenersi alle indicazioni presenti nella parte dedicata alla relazione dei sindaci all'assemblea dei soci. Le Norme - di cui 12 nuove - sono applicabili: ai collegi sindacali di Sapa, nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina; alle società cooperative, ferme le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della particolarità del modello cooperativo. Compito principale del collegio sindacale e al sindaco unico di Srl è la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Una norma particolare è dedicata alle parti correlate: Il collegio sindacale deve vigilare sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate. In merito ai requisiti per la nomina di sindaco, una nuova norma relativa alla cessazione dalla carica del sindaco stabilisce che il collegio debba accertare almeno una volta l'anno l'eventuale perdita dei requisiti di professionalità o eventuali situazioni di decadenza in capo a ciascun componente. Spetta al collegio sindacale chiedere all'organo amministrativo informazioni utili circa situazioni che denotino importanti segnali di crisi o perdita della continuità aziendale. La versione 2020 delle "Norme di comportamento" può essere scaricata seguendo questo link: <https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/2020.12+Norme+CS+non+quotate.pdf/2f8bab5c-e4f8-4103-b6a5-0dcef3d7f1cd>

# NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

a cura di  
**FRANCESCO CAPPELLO**  
*Revisore Legale*  
*Dottore Commercialista*  
*in Torino e Cuneo*

## ***PUBBLICATO DA ASSIREVI IL DOCUMENTO DI RICERCA N. 234 "ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L."***

Assirevi ha pubblicato, in data 23 aprile 2019, il Documento di Ricerca n. 234 intitolato "Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.", il quale si propone di fornire alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dei controlli delle s.r.l. prevista dall'art. 2477 c.c., soffermandosi, nello specifico, sul conferimento degli incarichi per l'attività di revisione legale. In particolare, aspetto interessante affrontato nel Documento di Ricerca è relativo al venir meno, in ragione del differimento disposto, prima, dal D.L. 162/2019 e, poi, del D.L. 18/2020, dell'obbligo di nominare il revisore o l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, per le s.r.l. che superavano, nei due esercizi precedenti, determinati limiti dimensionali, in conformità a quanto previsto dalla riforma del Codice della Crisi d'Impresa. Sul punto, Assirevi sottolinea la necessità di effettuare un'attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento dell'incarico per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare. Nel caso, ad esempio, di conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti dimensionali, poiché è venuto meno il presupposto normativo, si è in presenza di una circostanza idonea a provocare una revoca per giusta causa del rapporto. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che l'art. 8 del D.M. 261/2012 richiede, per l'assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del precedente incarico, anche se tale obbligo non è applicabile nel caso di risoluzione consensuale. In tale situazione è necessario che venga formalizzato al più presto, e comunque prima dei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'accordo tra amministratori e revisore, per l'attribuzione dell'incarico. Sarà compito dell'assemblea deliberare, da un lato, la risoluzione dell'incarico, essendo venuto meno il presupposto normativo della nomina già disposta, dall'altro, il conferimento di un nuovo incarico al medesimo revisore. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il revisore nominato, di far leva sui controlli volontari ex art. 2477 c.c., facendo tuttavia emergere tale volontà in sede assembleare.

## *PROCEDURE PER IL SINDACO-REVISORE AI TEMPI DEL COVID-19*

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore”, all’interno del quale hanno analizzato le conseguenze dell’attuale situazione di pandemia sull’attività svolta da parte del sindaco-revisore. Il documento è stato suddiviso in tre sezioni: i) la prima sezione è dedicata all’individuazione degli aspetti critici del bilancio di esercizio a seguito dell’emergenza economico – sanitaria, indicando i punti fondamentali per l’attività di controllo; ii) la seconda sezione fornisce una serie di consigli per il sindaco-revisore; iii) la terza sezione analizza i nuovi strumenti tecnologici che possono essere utilizzati al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia e sicurezza personale per gli incarichi svolti da remoto. Particolarmente importante risulta essere la prima parte del lavoro indicante gli effetti sul bilancio, ma anche sul rischio di revisione, sul risk approach nelle attività di vigilanza dell’organo di controllo e sulla valutazione dell’appropriatezza e sufficienza degli elementi probativi raccolti e degli eventi successivi all’esercizio 2019. Inoltre, bisognerà porre particolare attenzione al tema della continuità aziendale con conseguente impatto sulla lettera di attestazione e sulla relazione di revisione. Altro elemento delicato, secondo il documento, è il tema della privacy e della cyber security: in una fase di ampia digitalizzazione è necessario garantire la stessa sicurezza digitale sia all’interno della struttura aziendale sia all’esterno quando vengono utilizzati dispositivi differenti. Per tale ragione, è indispensabile organizzare una rete fra i dispositivi in cloud utilizzando software che garantiscano un appropriato livello di sicurezza digitale.

## *NELLE S.R.L. LA NOMINA DEI LIQUIDATORI È POSSIBILE SENZA L’INTERVENTO DEL NOTAIO*

Nel caso in cui una s.r.l. debba avviare la procedura di liquidazione, risulta di particolare importanza accertare in quali casi l’assemblea dei soci possa deliberare sulla nomina dei liquidatori senza che sia necessaria la verbalizzazione notarile. Nelle S.p.A., sulla base delle disposizioni civilistiche, la nomina dei liquidatori, rimessa alla competenza dell’assemblea straordinaria richiede necessariamente l’intervento del notaio. Per quanto concerne invece le s.r.l., poiché per tale configurazione sociale è venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, l’intervento del notaio è necessario solamente nel caso di modificazioni dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2480 c.c. Sul punto, il Comitato notarile del Triveneto, nella massima J.A.4, ha affermato che, esclusivamente per le s.r.l., le delibere di nomina e di revoca dei liquidatori devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ma non anche nelle forme previste per adottare dette modifiche. Conseguentemente, il relativo verbale può anche non rivestire la forma dell’atto pubblico. Tuttavia, il Consiglio nazionale del Notariato n. 186-2011/I ha affermato che la verbalizzazione notarile è obbligatoria nel caso di modifica dei poteri spettanti ai liquidatori, in quanto va a configurare una modifica delle regole organizzative della società.

**BUONE FESTE!!!!!!**  
**DA PIERO, GIUSEPPE, GIORGIO, RAFFAELLA E.....**  
**BABBO NATALE LORENZO**



**QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE**  
**DIRETTORE RESPONSABILE:**  
**GIUSEPPE LAVALLE**  
**N. 6 DICEMBRE 2020**  
**QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 22 DICEMBRE 2020**